In relazione a quanto disposto dall'art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali l'ente è obbligato ad alimentare le risorse accessorie variabili con i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999?

Con riferimento alla problematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l'attività di assistenza alle Amministrazioni dell'Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi esprimersi in valutazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituiscono esclusiva prerogativa dell'Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, si evidenzia che la norma contrattuale contenuta nell'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 prevede espressamente che, per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo.

I predetti risparmi accertati, come chiarito, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale.

Si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.